

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
14 maggio 1998

Causa T-165/95

Arnaldo Lucaccioni
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Ricorso per risarcimento danni – Malattia professionale –
Danno – Presa in considerazione delle prestazioni percepite ai sensi dell'art. 73
dello Statuto – Durata del procedimento per il riconoscimento
di una malattia professionale – Illecito amministrativo»

Testo completo in francese II - 627

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale assertivamente subito dal ricorrente a causa della malattia da cui è affetto e l'attribuzione di interessi compensativi sul capitale versato ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione nel 1962 e, nel periodo compreso tra il 1967 e il 1987, lavorava circa sedici anni nell'edificio Berlaymont a Bruxelles.

Il 15 gennaio 1990 il ricorrente veniva colpito da emottisi. In seguito ad analisi effettuate presso le cliniche universitarie Saint-Luc a Bruxelles, gli veniva diagnosticato un tumore bronchiale.

Il 12 marzo 1990 il ricorrente veniva sottoposto a lobectomia superiore sinistra del polmone. Il chirurgo affermava poi di aver individuato nel lobo superiore sinistro postumi di tubercolosi. Nonostante la diagnosi iniziale di tumore, nessuna traccia di tale malattia poteva rinvenirsi sul campione operatorio asportato. Su richiesta del chirurgo, un campione del tessuto polmonare asportato veniva analizzato dal laboratorio di mineralogia dell'ospedale Erasme. Un rapporto datato 30 agosto 1990, sottoscritto dal prof. De Vuyst, vi constatava la presenza di 680 corpi di asbesto per grammo di tessuto secco.

Il 26 novembre 1990 il ricorrente, con nota all'amministrazione e all'autorità che ha il potere di nomina (l'«APN»), dichiarava, in conformità con l'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto») nonché con l'art. 17 della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee (la «regolamentazione»), di aver contratto un cancro al polmone in forma di carcinoma epidermoide, con conseguenti lobectomia superiore sinistra e bronchite cronica asmatiforme (asma). Egli chiedeva che fosse adottata una decisione di riconoscimento di malattia professionale nonché di determinazione del grado d'invalidità permanente, ai sensi dell'art. 19 della regolamentazione.

Con lettera 18 gennaio 1991 il direttore della direzione DO «Personale – diritti e obblighi» della direzione generale Personale e amministrazione (DG IX) (il «direttore del personale») informava il ricorrente che, visto il suo stato di salute, il suo caso sarebbe stato sottoposto alla commissione d'invalidità di cui all'art. 78 dello Statuto.

Su domanda del ricorrente il Laboratorio di Ultrastrutture dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma analizzava un campione di tessuto prelevato dal suo polmone in data 12 marzo 1990. Con relazione stilata dal dott. Donelli, datata 22 aprile 1991, si constataba la presenza di 6 000 000 di crisotili (amianto bianco) per ogni grammo di tessuto secco.

Il laboratorio di mineralogia dell'ospedale Erasme, in una relazione del 6 giugno 1991, rilevava la presenza di 595 corpi di asbesto per grammo di tessuto secco (nonché, a quanto sembra, di 34 600 fibre per grammo di tessuto secco) e concludeva nel senso della presenza di amosite (amianto bruno) e di tremolite contenute in un campione di tessuto prelevato dal polmone del ricorrente.

La commissione d'invalidità si riuniva il 10 giugno 1991. Le sue conclusioni erano che il ricorrente aveva contratto un'invalidità permanente considerata totale che lo poneva nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti ad un impiego della sua carriera e che pertanto egli doveva sospendere il servizio prestato presso la Commissione.

Il 16 luglio 1991 il direttore del personale, nella sua veste di APN, adottava una decisione di collocamento a riposo del ricorrente, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, e nel contempo lo ammetteva a beneficiare di una pensione d'invalidità stabilita sulla base dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto, con decorrenza dal 1° agosto 1991. Tale pensione era pari al 70% della retribuzione base del ricorrente.

Con lettera 15 ottobre 1991 il ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione di collocamento a riposo datata 16 luglio 1991. Con lettera 3 marzo 1992 la Commissione notificava al ricorrente il rigetto del reclamo. Il ricorrente non presentava ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione di rigetto.

Nell'ambito della procedura allora in corso di svolgimento ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, la Commissione incaricava il dott. Dalem, dell'Università di Liegi, di stilare le conclusioni mediche di cui all'art. 19 della regolamentazione. Il dott. Dalem richiedeva l'ausilio del dott. Bartsch, specialista in pneumologia presso l'istituto provinciale Ernest Malvoz di Liegi.

Sulla base di una visita medica, di un'analisi degli atti del fascicolo nonché di un'ulteriore corrispondenza intrattenuta con vari medici, il dott. Bartsch redigeva una perizia nella quale concludeva per l'assenza di malattia professionale. Sulla scorta del parere espresso dal dott. Bartsch, il dott. Dalem sottoponeva le sue conclusioni alla Commissione, concludendo anch'egli nel senso dell'assenza di malattia professionale. Il ricorrente non aveva infatti contratto cancro bronchiale e, nonostante effettivamente i suoi polmoni rivelassero la presenza di fibre di amianto, non vi era alcuna traccia di fibrosi da reazione a tale sostanza, cosicché egli non poteva neanche definirsi affetto da asbestosi.

Con nota 17 febbraio 1992 il capo dell'unità «assicurazione infortuni e malattie professionali» informava il ricorrente delle conclusioni del dott. Dalem, notificandogli altresì un progetto di decisione di rigetto della sua domanda volta al riconoscimento della malattia professionale, sulla base del disposto dell'art. 21 della regolamentazione.

Il ricorrente, proseguendo l'iter previsto dall'art. 73 dello Statuto, richiedeva allora la convocazione della commissione medica di cui all'art. 23 della regolamentazione.

In sede di prima riunione la commissione medica non era unanime, a causa segnatamente dei risultati divergenti ottenuti nei diversi laboratori. Essa decideva pertanto di affidare nuove analisi ai dott. De Vuyst e Donelli, nonché di chiedere al dott. Woitowitz di compiere una terza analisi. Il dott. De Vuyst rinveniva 235 000 fibre di crocidolite (amianto blu), amosite, antofillite e crisotilo per grammo di tessuto secco. Il dott. Donelli confermava a sua volta la presenza di crisotilo. Il dott. Woitowitz rilevava 350 000 fibre di crocidolite e 300 000 fibre di crisotilo per grammo di tessuto secco.

A seguito di una seconda riunione, tenutasi in data 25 febbraio 1994, la commissione medica presentava, il 1° marzo successivo, la sua relazione. Le conclusioni venivano adottate a maggioranza, non essendovi l'accordo del dott. Brochard. Secondo la commissione medica, il carcinoma polmonare del ricorrente era considerato malattia professionale e l'invalidità totale permanente del ricorrente era del 100% e risaliva al momento della diagnosi (gennaio 1990). «In considerazione dei segni permanenti (cicatrici, deformazione della mammella sinistra, riduzione della forza muscolare del braccio sinistro) nonché delle gravi turbe psichiche patite dal signor Lucaccioni», gli veniva inoltre concessa un'indennità del 30% ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione di cui trattasi.

Con lettera 15 aprile 1994 il direttore generale della DG IX informava il ricorrente delle conclusioni della commissione medica e si esprimeva in questi termini: «Sono in grado di riconoscerLe il grado d'invalidità permanente totale del 130%, precisando però che, in questa fase, si tratta dell'offerta come soluzione definitiva delle questioni mediche sollevate dal riconoscimento della sua malattia professionale». Egli poi annunciava che, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, gli

sarebbe stato corrisposto l'importo di 25 794 194 BFR. Tale somma veniva effettivamente versata al ricorrente il 28 aprile 1994.

Il 15 maggio dello stesso anno il ricorrente chiedeva specificamente alla Commissione di comunicare le conclusioni della commissione medica alla commissione d'invalidità onde questa potesse modificare il suo parere e dichiarare che l'invalidità era risultante da una malattia professionale e richiedeva inoltre di fornirgli un conteggio articolato della detta somma di 25 794 194 BFR, di versargli i relativi interessi, nonché la differenza tra la retribuzione e la pensione da lui percepite a far data dall'agosto 1991, ed infine di versargli 3 milioni di ECU a titolo di risarcimento per danni morali. Egli menzionava altresì la mancanza grave di cui si era resa responsabile la Commissione nell'esporsi alla polvere di amianto nonché nel trattare la sua pratica.

Con lettera 22 settembre 1994 il direttore della direzione B «diritti ed obblighi» della DG IX forniva al ricorrente tali cifre, respingendo però le altre richieste.

Il 15 dicembre 1994 il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione di cui alla lettera 22 settembre 1994. Con decisione 3 maggio 1995, notificata al ricorrente il 29 dello stesso mese, la Commissione respingeva il suddetto reclamo.

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 1995 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

Nel merito

1. Sul risarcimento del danno materiale e morale derivante dalla malattia professionale del ricorrente

Nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un dipendente la responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all'illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno asserito e all'esistenza di un nesso causale fra detto comportamento e detto danno (punto 56).

Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 42); Tribunale 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pag. II-497, punto 13)

Sul danno materiale costituito dalla differenza esistente tra la pensione d'invalidità del ricorrente e il trattamento economico di cui godeva da funzionario

Il regime creato dall'art. 73 dello Statuto ha lo scopo di offrire, sebbene forfettariamente, un indennizzo al dipendente che è stato vittima di un infortunio o di una malattia professionale, senza che l'interessato sia obbligato a dimostrare la responsabilità dell'istituzione di cui trattasi. Pertanto, il Tribunale ritiene che il dipendente sia legittimato a chiedere un indennizzo complementare unicamente quando il regime statutario non sia sufficiente a garantire un risarcimento adeguato del danno subito. Ove così non fosse, la finalità statutaria dell'art. 73 verrebbe meno e l'interessato si arricchirebbe indebitamente.

A tale proposito, le prestazioni percepite ai sensi dell'art. 73 dello Statuto a seguito di infortunio o di malattia professionale vanno considerate al fine della stima del danno da risarcire, nell'ambito di un ricorso per risarcimento proposto da un

dipendente per un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell'istituzione di appartenenza.

Tale principio non si applica solamente alle conseguenze di carattere fisico e psicologico di un infortunio, ma anche alle ripercussioni finanziarie di un infortunio o di una malattia professionale (punti 72-74).

Riferimento: Corte 2 ottobre 1979, causa 152/77, B./Commissione (Racc. pag. 2819, punto 14);
Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione (Racc. pag. 2801, punti 13 e 14)

Anche se ipoteticamente fosse dimostrato che il danno materiale subito dal ricorrente a causa della differenza tra la sua pensione d'invalidità e il trattamento di cui godeva da dipendente fino all'età pensionabile è di 8 400 000 BFR, e non già di 5 780 000 BFR (pensionamento al sessantesimo anno di età) o di 8 050 000 BFR (pensionamento al sessantacinquesimo anno), esso va in ogni caso considerato come pienamente indennizzato dall'importo di 25 800 000 BFR già corrisposto al ricorrente a norma dell'art. 73 dello Statuto. Ne consegue che la domanda del ricorrente volta al risarcimento del danno derivante dalla differenza tra la sua pensione d'invalidità e il trattamento di cui godeva in qualità di funzionario va respinta (punti 76 e 78).

Sul danno morale

Il danno morale del ricorrente, stimato ex aequo et bono, non può fissarsi a un importo che superi la cifra di 5 950 000 BFR. Il Tribunale nota, in particolare, che il ricorrente non ha invocato la possibile riduzione della sua speranza di vita né ha fornito alcun elemento atto a dimostrare che un tale importo potrebbe essere concesso, quale risarcimento di un analogo danno morale, dagli organi giurisdizionali degli Stati membri. Tenendo conto del fatto che il ricorrente ha già

ricevuto la suddetta somma, versatagli ai sensi dell'art. 14 della regolamentazione, occorre considerare come effettivamente risarcito il danno morale in oggetto (punti 83-89).

Sul danno materiale conseguente a talune vendite immobiliari

La domanda volta al risarcimento del danno materiale conseguente alla vendita di taluni immobili da parte del ricorrente va respinta in quanto né il danno allegato né il nesso di causalità tra esso e la malattia professionale sono sufficientemente provati, e pertanto non è necessario pronunciarsi sul se tale danno figuri tra le conseguenze addebitabili alla responsabilità della Commissione in quanto datore di lavoro (punto 104).

Riferimento: Leussink e a./Commissione, citata, punto 22

2. Sull'attribuzione di interessi compensativi sul capitale versato al ricorrente ai sensi dell'art. 73 dello Statuto, a titolo di indennizzo per il ritardo nel disbrigo della pratica che lo riguarda

Sul ritardo verificatosi nel disbrigo della pratica relativa al ricorrente e sulle irregolarità procedurali

Sulla censura del ricorrente relativa a una mancata motivazione del parere espresso dalla commissione d'invalidità

Il ricorrente ha già presentato un reclamo contro la decisione di collocamento a riposo del 16 luglio 1991, decisione basata sul suddetto rapporto della commissione d'invalidità del 10 giugno dello stesso anno. Tale reclamo veniva respinto con decisione dell'APN del 3 marzo 1992, e il ricorrente non presentava ricorso contro di essa. Tale censura va quindi respinta in quanto tardiva e pertanto irricevibile (punti 129 e 130).

Riferimento: Tribunale 29 febbraio 1996, causa T-547/93, Lopes/Corte di giustizia (Racc. PI pag. II-185, punto 174); Tribunale 12 marzo 1996, causa T-361/94, Weir/Commissione (Racc. PI pag. II-381, punto 48)

Sulle censure relative alla violazione dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto

Il ricorrente sostiene, sostanzialmente, che la Commissione ha violato l'art. 78, secondo comma, dello Statuto nel subordinare l'avvio del procedimento ivi previsto al completamento di quello contemplato all'art. 73 dello Statuto stesso. Se infatti alla commissione d'invalidità fosse stato posto il quesito relativo all'origine professionale della malattia, conformemente al disposto di cui all'art. 78, secondo comma, dello Statuto, e non solamente quello relativo alla sussistenza dell'incapacità lavorativa, ex art. 78, terzo comma, del medesimo testo, la commissione d'invalidità avrebbe con ogni verosimiglianza già fin dal 1991 riconosciuto che la malattia da lui contratta aveva origine professionale (punto 133).

Il raffronto tra gli artt. 73 e 78 dello Statuto fa emergere che le prestazioni previste da tali due norme sono diverse e indipendenti le une dalle altre, nonostante siano cumulabili. Allo stesso modo, tali norme contemplano due diversi procedimenti che possono dar luogo a decisioni distinte e indipendenti fra loro.

Pur essendo auspicabile che, eventualmente, i due procedimenti siano attuati di concerto e le stesse autorità mediche siano incaricate di pronunciarsi sui vari aspetti dell'invalidità che colpisce il dipendente, ciò non costituisce, tuttavia, una condizione di legittimità dell'uno o dell'altro procedimento, e l'APN dispone in proposito, a seconda dei casi, di un margine di discrezionalità (punti 136 e 137).

Riferimento: Corte 15 gennaio 1981, causa 731/79, B./Parlamento (Racc. pag. 107, punti 8 e 10); Corte 12 gennaio 1983, causa 257/81, K./Consiglio (Racc. pag. 1, punto 10)

La Commissione non può essere censurata per l'uso della discrezionalità spettantele in materia quando non richieda alla commissione d'invalidità, costituita sulla base dell'art. 78 dello Statuto, di pronunciarsi sull'origine professionale della malattia del ricorrente per tutta la durata del procedimento previsto dall'art. 73 dello Statuto.

A seguito della domanda del ricorrente del 26 novembre 1990, la Commissione era obbligata a dare inizio al procedimento di cui all'art. 73 dello Statuto. Invece, non vi era alcun motivo inderogabile di sottoporre la medesima questione alla commissione d'invalidità nell'ambito dell'art. 78, secondo comma, dello Statuto, in quanto il tasso della pensione del ricorrente, vale a dire il 70% della sua retribuzione di base, non sarebbe mutato, che fosse esso calcolato sulla base dell'art. 78, secondo comma, o su quella dell'art. 78, terzo comma, dello Statuto. Inoltre, il procedimento seguito nella fattispecie ha consentito alla commissione d'invalidità di risolvere nel modo più rapido possibile la questione del se il ricorrente fosse affetto da un'invalidità permanente considerata come totale e tale da porlo nell'impossibilità di svolgere mansioni corrispondenti a un impiego della sua carriera, onde fargli ottenere senza indugio una pensione d'invalidità (punti 144 e 145).

Sulle censure relative agli esperti esterni

La Commissione era legittimata, trattandosi di una perizia medica quanto mai complessa, a rivolgersi ad esperti esterni. Il ricorrente non ha dimostrato che la Commissione disponeva di tutti gli elementi necessari ad accertare l'origine professionale della sua malattia una volta ricevuta la relazione della commissione d'invalidità in data 10 giugno 1991 (punti 153 e 154).

La nomina del dott. Dalem non è irregolare per il solo fatto che egli aveva già espresso un parere nell'ambito del procedimento precedente alla convocazione della commissione medica (punto 156).

Riferimento: Corte 14 luglio 1981, causa 186/80, Suss/Commissione (Racc. pag. 2041, punto 10); Corte 19 gennaio 1988, causa 2/87, Biedermann/Corte dei conti (Racc. pag. 143, punto 11); Tribunale 18 febbraio 1993, causa T-1/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II-107, punto 32)

Sul preteso sviamento di potere

La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita, che si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa ha utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, appare adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (punto 166).

Riferimento: Tribunale 12 giugno 1997, causa T-104/96, Krämer/Commissione (Racc. PI pag. II-463, punto 67)

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.